

Aggiornamento normativo in materia agroalimentare

- 1) **pasta, riso, pomodoro, latte e derivati: proroga dell'obbligo di indicazione dell'origine in etichetta (DD. MIPAAF-MISE 1° aprile 2020, 22 luglio 2020);**
- 2) **carni suine trasformate: introduzione dell'obbligo di indicazione dell'origine in etichetta (D. MIPAAF 6 agosto 2020);**
- 3) **pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari D.O.P. e I.G.P. (D. MIPAAF 23 luglio 2020);**
- 4) **nuove norme in materia di contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili in agricoltura biologica (D. MIPAAF 10 luglio 2020).**

di Andrea Iurato

1. PASTA, RISO, POMODORO, LATTE E DERIVATI: PROROGA DELL'OBBLIGO DI INDICAZIONE DELL'ORIGINE IN ETICHETTA (DD. MIPAAF-MISE 1° APRILE 2020, 22 LUGLIO 2020).

Tra il dicembre del 2016 e il novembre del 2017 il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dello Sviluppo economico, con l'asserito scopo di valorizzare le eccellenze alimentari italiane e di tutelare il "made in Italy", hanno emanato i cosiddetti "decreti origine", introducendo **l'obbligo di indicare in etichetta l'origine di alcuni prodotti**, in particolare il **grano** (per la pasta), il **riso**, il **latte** (per latte e derivati) e il **pomodoro** (per prodotti derivati).

I decreti origine erano stati originariamente emanati in via sperimentale, pertanto per tutti era stabilito un termine oltre il quale le relative norme sarebbero state disapplicate: 31 marzo 2020 per il decreto "latte" e 31 dicembre 2020 per gli altri.

L'approvazione dei suddetti decreti e le successive proroghe avevano dato adito ad un aspro dibattito, non tanto e non solo per il merito della scelta e della strategia politica sottostante, quanto, piuttosto, per i dubbi sulla corretta applicazione da parte del governo italiano della procedura di previa notifica alla Commissione U.E. dei decreti, necessaria ai sensi del reg. UE n. 1169/2011 ogniqualvolta uno stato membro decida di introdurre nuovi obblighi in materia di indicazione dell'origine degli alimenti. A tali dubbi, a partire dal 1° aprile 2020, si è aggiunto quello sulla compatibilità tra i decreti italiani e il nuovo regolamento di esecuzione UE n. 775/2018 in materia di indicazione dell'**origine degli ingredienti primari degli alimenti**.

Nonostante né l'U.E., né i governi succedutisi in questi anni, né tantomeno i giudici italiani, abbiano chiarito definitivamente i dubbi sulla legittimità (e la conseguente cogenza) dei suddetti obblighi, il Governo ha nuovamente prorogato il termine di vigenza dei decreti fissandolo per tutti i prodotti, con decreti ministeriali MIPAAF-MISE del 1° aprile 2020 e del 22 luglio 2020 (pubblicati in G.U. rispettivamente l'8 luglio e il 29 agosto), al **31 dicembre 2021**.

Fino a tale data, pertanto, salvo ulteriori proroghe, rimangono vigenti gli obblighi di indicazione

dell'origine per i seguenti prodotti:

- **paste di semola di grano duro:** paese di coltivazione e di molitura del grano;
- **latte e prodotti lattiero-caseari:** paese di mungitura e condizionamento/trasformazione del latte;
- **riso:** paese di coltivazione, lavorazione e confezionamento;
- **derivati del pomodoro, sughi e salse:** paese di coltivazione e trasformazione del pomodoro.

I dubbi di legittimità, i problemi di concreta compatibilità con l'attuale normativa europea e le continue proroghe annunciate a pochi giorni dalle precedenti scadenze e seguite da pubblicazioni in G.U. a diversi mesi di distanza dagli annunci-stampa, hanno reso alquanto disagiata per gli operatori del settore orientarsi nella giungla sempre più intricata di obblighi relativi all'etichettatura degli alimenti, rendendo spesso necessaria una continua opera di revisione e modifica delle etichette e delle connesse strategie di marketing, comportando un aggravio di costi economici e organizzativi in stridente contrasto con gli scopi dichiarati di sostegno alla produzione agroalimentare italiana.

Si rammenta, ad ogni buon conto, che gli obblighi di indicazione dell'origine stabiliti dai decreti italiani si applicano ai soli **prodotti alimentari fabbricati e commercializzati in Italia**.

* * *

2. CARNI SUINE TRASFORMATE: INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DI INDICAZIONE DELL'ORIGINE IN ETICHETTA (D. MIPAAF 6 AGOSTO 2020).

Il Decreto ministeriale MIPAAF 6 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 16 settembre 2020, ha introdotto l'obbligo di indicazione in etichetta del **paese di nascita, allevamento e macellazione** delle **carni suine** macinate o separate meccanicamente, delle preparazioni di carni suine e dei prodotti a base di carne suina, fissando altresì le modalità di presentazione di tali informazioni.

Il decreto entrerà in vigore il **15 novembre 2020**.

La novella normativa rientra nell'ambito della strategia, perseguita dai governi succedutisi negli ultimi quattro anni, di tutelare la filiera agroalimentare italiana e di garantire ai consumatori sicurezza e trasparenza sui prodotti di più ampia diffusione nel nostro Paese, come – nel caso di specie – prosciutti, salami e simili.

Anche in questo caso, i nuovi obblighi si applicano ai soli alimenti **prodotti e commercializzati in Italia**. Restano esclusi dai nuovi obblighi i prodotti riconosciuti **D.O.P.** e **I.G.P.**

* * *

3. PEGNO ROTATIVO SUI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI D.O.P. E I.G.P. (D. MIPAAF 23 LUGLIO 2020).

Il 29 agosto è stato pubblicato in G.U. il decreto ministeriale M.I.P.A.A.F. del 23 luglio 2020, che dà finalmente attuazione all'art. 78 commi 2-*duodecies* e 2-*quaterdecies* del decreto "Cura Italia" (d.l. n. 18/2020) sul c.d. "**pegno rotativo**" per i **prodotti agricoli e alimentari D.O.P. e I.G.P.**

Adottato al fine di garantire liquidità e un più facile accesso al credito ad un settore particolarmente provato a causa del blocco del settore ho.re.ca. e della drastica riduzione del volume delle esportazioni dovuti alla pandemia, il decreto stabilisce che i **prodotti agricoli ed alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta** (D.O.P. e I.G.P.), inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possano essere sottoposti a **pegno** già a partire dal giorno in cui sono collocati nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento, a condizione che siano registrati in conformità con le disposizioni del decreto stesso.

Le unità di prodotto sottoposte a pegno possono inoltre essere oggetto di **patto c.d. "di rotatività"**

(pegno rotativo): esse possono essere sostituite con altre unità del medesimo prodotto **senza la necessità di ulteriori stipulazioni**, conformemente alle modalità e ai requisiti fissati dal decreto.

Al momento della costituzione del pegno, il creditore pignoratorio dovrà annotare su di un **apposito registro** i dati contenuti nel modello di cui all'allegato I del medesimo decreto. I registri sono conservati dal debitore e vidimati annualmente da un notaio.

Ulteriori semplificazioni sono previste riguardo ai **prodotti vitivinicoli e all'olio di oliva**. Per essi la registrazione avverrà a cura del debitore, il quale annoterà le indicazioni di cui all'allegato II del decreto sui **registri telematici** del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), già istituiti dai decreti MIPAAF 20 marzo 2015, n. 293 e 23 dicembre 2013, n. 16059. Entro il giorno successivo alla registrazione, il debitore dovrà comunicare al creditore ciascuna operazione.

Si tratta di una novità solo parziale per il settore agroalimentare, dato che la possibilità di ricorrere al patto di rotatività del pegno era già stata introdotta per i **prosciutti D.O.P.** e I.G.P. (l. 401/1985) e per i **prodotti lattiero-caseari a lunga stagionatura** (D.M. 26 luglio 2016).

L'estensione della rotatività a tutti i prodotti agricoli e alimentari a denominazione o indicazione di origine protetta è una misura potenzialmente utile a garantire liquidità e un più agevole accesso al credito agli operatori che, a causa della pandemia, si trovano a gestire e mantenere ingenti riserve di merci invendute.

* * *

4. NUOVE NORME IN MATERIA DI CONTAMINAZIONI ACCIDENTALI E TECNICAMENTE INEVITABILI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA (D. MIPAAF 10 LUGLIO 2020).

Il 10 settembre 2020 è stato pubblicato in G.U. il Decreto M.I.P.A.A.F. del 10 luglio 2020, il quale modifica il decreto dello stesso Ministero del 13/01/2011 n. 309, che stabilisce un **limite massimo di residui di sostanze non ammesse in agricoltura biologica**, oltre il quale non può essere rilasciata la certificazione biologica.

Il decreto del 2020 introduce una deroga per quanto riguarda i limiti tollerabili, in agricoltura biologica, di residui di due determinate sostanze: **l'acido fosfonico e l'acido etilfosfonico**.

La riforma era stata chiesta a gran voce e già da alcuni anni da diversi rappresentanti del settore dell'agricoltura biologica. Alla luce di studi scientifici, infatti, si è rilevato che l'acido fosfonico può accumularsi nei tessuti della pianta e rimanervi anche per lunghi periodi: pertanto, può essere individuato un alto livello di questa sostanza anche dopo il periodo di conversione al metodo biologico, a causa di trattamenti effettuati precedentemente. Inoltre, nel caso dei **prodotti vitivinicoli**, alcune operazioni di trasformazione possono determinare la produzione di acido etilfosfonico.

Per tali ragioni, attraverso i metodi di analisi maggiormente utilizzati venivano spesso individuati **falsi positivi**, con ingiuste conseguenze particolarmente penalizzanti per gli operatori del settore biologico.

Alla luce degli studi scientifici svolti, il Ministero ha dunque fissato nuovi e maggiori **limiti "soglia"** di residui di acido fosfonico ed acido etilfosfonico, superati i quali non è rilasciabile la **certificazione biologica** e i prodotti non possono, sin da subito, continuare ad essere commercializzati con la qualifica di "biologico".

Per ulteriori informazioni:

Avv. Andrea Iurato (dip. agroalimentare): a.iurato@lslex.com